

SUPSI

La formazione continua DFA

Con la creazione del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), la formazione iniziale e continua certificata degli insegnanti, la ricerca e una parte dei servizi in ambito educativo in Ticino sono stati affidati a una scuola universitaria professionale (SUP). In particolare, il DFA s'inserisce nel panorama della formazione continua degli insegnanti in Ticino occupandosi di un modello di formazione continua, la formazione continua lunga certificata, che rispetto alle altre modalità di formazione continua risulta ancora poco sviluppata.¹

Per illustrare la visione e le finalità della formazione continua proposta dal DFA, è necessario considerare la realtà della formazione continua degli insegnanti nel suo insieme, in particolare considerando le leggi e le raccomandazioni in vigore a livello ticinese e svizzero e attraverso un'analisi della realtà attuale.

La Legge cantonale

La Legge concernente l'aggiornamento dei docenti, del 19 giugno 1990, è il documento di riferimento che regola la formazione continua dei docenti in Ticino.

Il principio chiave di tutta la legge è l'art. 4, che stabilisce che *“il docente è responsabile del proprio aggiornamento: egli lo realizza sia mediante iniziative personali, sia partecipando alle iniziative promosse dal Cantone o da enti da esso riconosciuti”*. Questo articolo stabilisce che il docente stesso è responsabile di pianificare il proprio percorso di formazione continua e che lo può realizzare sia attraverso iniziative personali, sia attraverso attività organizzate da altri (cantone o altri enti).

Questo aspetto è richiamato anche dall'Art. 2, che elenca le possibili modalità di formazione continua: *“iniziative personali, giornate di studio, corsi di varia durata, seminari, attività di ricerca o di produzione di materiali didattici e altre forme adeguate ai bisogni della scuola”*. In altre parole, il docente deve avere a sua disposizione una ricca paletta di possibilità di aggiornamento in modo da poter strutturare il percorso di formazione che ritiene più opportuno.

Lo scopo e la definizione dell'aggiornamento sono definiti all'Art.5: *“l'aggiornamento consiste nel progressivo rinnovamento della formazione di base e nella riflessione sulla propria pratica professionale, essa ha lo scopo di completare e approfondire le conoscenze generali e le conoscenze specifiche in funzione dell'insegnamento e di perfezionare le capacità pedagogiche e didattiche,*

¹ Per un approfondimento delle caratteristiche della formazione continua a livello SUP si può consultare il documento *La formation continue dans les HES* edito dalla KFH (www.kfh.ch).

tenendo conto dell'evoluzione del sapere, dei metodi di insegnamento e delle trasformazioni della società". La finalità dell'aggiornamento è in sintesi (Art.1) *"accrescere le capacità professionali dei docenti e, conseguentemente, migliorare la qualità della scuola"*. La legge si concentra dunque sul singolo docente e considera che il continuo miglioramento della qualità della scuola passa attraverso il miglioramento continuo delle capacità professionali dei singoli docenti.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'aggiornamento, l'Art.1 stabilisce che *"il consiglio di Stato stabilisce l'obbligatorietà o la facoltatività di ogni singola iniziativa di aggiornamento"*. Di principio dunque la possibilità di rendere obbligatorio l'aggiornamento è già contemplata nella Legge, anche se finora tale articolo è applicato con grande moderazione.

Le raccomandazioni della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

La conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha emanato nel 2004 delle raccomandazioni relative alla formazione continua degli insegnanti² che forniscono delle linee guida per la definizione dei concetti cantonali di formazione continua degli insegnanti. Il confronto tra tali direttive e la Legge cantonale fornisce un quadro più chiaro della realtà attuale e delle prospettive della formazione continua dei docenti in Ticino.

Le raccomandazioni della CDPE considerano la formazione degli insegnanti come un **processo continuo**, consistente in tre o quattro fasi. Le fasi sono le seguenti.:

- formazione iniziale (prima dell'impiego);
- inserimento professionale (all'inizio dell'impiego);
- formazione continua (stessa funzione);
- formazione complementare (cambio di funzione).

La formazione iniziale degli insegnanti è considerata come la prima tappa della formazione di un insegnante. Essa deve essere seguita al momento dell'entrata nella professione da un dispositivo d'inserimento professionale che permetta al neo-docente di sviluppare quelle competenze che, pur essendo necessarie sin dall'inizio, non è possibile sviluppare in maniera completa nell'ambito della formazione iniziale. In seguito il docente dovrebbe pianificare la propria formazione continua, nell'ottica di un continuo sviluppo delle proprie competenze personali, disciplinari e professionali. In questo senso, la formazione continua non è considerata come un rinnovamento della formazione iniziale, quanto piuttosto una continuazione della stessa. Da qui ha origine la differenza terminologica tra *aggiornamento* e *formazione continua*.

Le formazioni complementari meritano una nota a parte. Esse sono concepite per permettere ai partecipanti di cambiare la propria funzione professionale. Sono formazioni complementari ad esempio quelle che permettono a docenti di scuola elementare diplomati di formarsi come docenti di scuola media (mobilità verticale), oppure le formazioni specifiche per direttori d'istituto. Tali formazioni rappresentano buona parte delle ridotte possibilità di mobilità professionale all'interno del

² *Recommandations relatives à la formation continue des enseignantes et enseignants*, 17 juin 2004. Scaricabili dal sito www.cdpe.ch.

sistema scolastico ticinese. Uno sviluppo delle formazioni complementari rappresenta quindi una possibile via per creare concrete opportunità di mobilità professionale per i docenti.

Nel dibattito politico in merito alla formazione continua si discute spesso di chi sia l'ente responsabile di organizzare e realizzare la formazione continua dei docenti. Il processo di terziarizzazione della formazione dei docenti in Svizzera, che consiste nell'assegnare la responsabilità della formazione iniziale dei docenti a istituti universitari come ad esempio il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI (DFA), genera il timore che la formazione continua degli insegnanti sia appaltata a un ente percepito come esterno al sistema scolastico. Le raccomandazioni della CDPE forniscono un'indicazione importante su chi siano gli attori e gli interlocutori della formazione continua degli insegnanti³: *“Devono essere attori e interlocutori della formazione continua delle e degli insegnanti: le e gli insegnanti, le sedi scolastiche, le direzioni e il corpo insegnante, le autorità scolastiche, i dipartimenti cantonali della pubblica educazione e il loro servizi di insegnamento, le organizzazioni pedagogiche e sindacali degli insegnanti, le scuole universitarie incaricate della formazione degli insegnanti e altri enti di formazione qualificati, pubblici o privati, legati o meno al mondo dell'insegnamento”*. In altre parole, la formazione continua degli insegnanti è una **missione del sistema scolastico**, di cui gli enti di formazione degli insegnanti fanno parte. La questione quindi non è decidere chi debba essere responsabile della formazione continua degli insegnanti, ma piuttosto quale contributo possa portare ogni interlocutore e come si possa interagire in maniera costruttiva per sviluppare un'offerta di formazione continua di qualità.

In merito all'obbligatorietà della formazione continua, le raccomandazioni della CDPE sanciscono un principio molto importante (Art.3): la formazione continua è **un diritto e un dovere** dell'insegnante. In altre parole, il docente è tenuto a svolgere una formazione continua (dovere), ma deve essere anche messo nelle condizioni di poter sviluppare in maniera efficace un percorso di formazione continua secondo i propri bisogni e avendo a disposizione le risorse temporali e mentali necessarie (diritto). Le raccomandazioni aggiungono che la formazione continua deve essere proposta attraverso **forme diversificate**, in questo senso le raccomandazioni sono coerenti con quanto stabilito dalla Legge cantonale.

Gli obiettivi della formazione continua secondo la CDPE si concentrano in tre ambiti distinti e complementari:

- *“lo sviluppo personale, disciplinare e professionale dei singoli insegnanti, per rispondere alle mutate necessità del contesto lavorativo e come elemento di costruzione di una propria carriera professionale,*
- *lo sviluppo degli istituti scolastici sul piano pedagogico e organizzativo,*
- *lo sviluppo dell'organizzazione, delle strutture e degli strumenti del sistema scolastico, le innovazioni nell'insegnamento in materia di contenuti e sul piano metodologico e didattico (...).”*

In altre parole, la formazione continua può contribuire allo sviluppo professionale dei singoli docenti, delle sedi o del sistema scolastico. In questo senso le raccomandazioni della CDPE ampliano, rispettivamente chiarificano, la visione riportata nella Legge cantonale: la formazione continua può

³ Art. 2. Tutte le traduzioni dal francese sono dell'autore.

essere pianificata in modo da promuovere sviluppo e innovazione anche all'interno di sedi, o addirittura a livello di sistema scolastico, attraverso una pianificazione di un percorso di crescita comune.

Le raccomandazioni illustrano infine (Art.8) le misure che i cantoni dovrebbero implementare per favorire l'accesso alla formazione continua degli insegnanti. In particolare indicano che *“deve essere assicurato nel mandato professionale dei docenti di ogni ordine scolastico uno spazio sufficiente per la formazione continua”* e che *“la formazione continua deve essere inserita nel mandato degli stabilimenti scolastici e delle loro direzioni, in qualità di elemento di sviluppo dell'istituto e del suo personale. Questo implica in particolare di prevedere colloqui regolari di pianificazione e valutazione dei bisogni personali e professionali e la messa a disposizione di mezzi per finanziare delle formazioni adatte ai bisogni specifici”*. Bisogna dunque promuovere una cultura della formazione continua all'interno degli istituti e prevedere le necessarie risorse, in modo che il docente possa essere aiutato e accompagnato nella pianificazione e realizzazione della propria formazione continua e possa dunque esplicitare ciò che le raccomandazioni CDPE gli attribuisce come diritto e dovere e che la legge cantonale gli assegna come responsabilità.

La visione del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI

Il neo-costituito Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI (DFA) ha assunto dall'anno accademico 2009/2010 la responsabilità della formazione iniziale degli insegnanti di ogni ordine di scuola ad eccezione delle scuole professionali. Il mandato assegnato dal Cantone al DFA prevede pure che esso contribuisca allo sviluppo del sistema scolastico attraverso proposte di formazione continua e tramite lo sviluppo della ricerca in educazione.

Il DFA sta sviluppando un proprio concetto di formazione continua certificata progettando e realizzando formazioni continue lunghe, come ad esempio i certificati di studi avanzati (CAS), rispondendo così al suo mandato di scuola universitaria.⁴

Spesso, nel dibattito sulla formazione continua dei docenti, la formazione continua certificata, e dunque quantificata in crediti ECTS secondo il processo di Bologna, è considerata un'alternativa alla formazione continua realizzata sinora nel Canton Ticino. In realtà, la formazione continua certificata viene ad aggiungersi alle proposte di formazione continua attualmente esistenti, ma non sostituisce nessuna di queste. Infatti, la formazione continua degli insegnanti si basa su tre pilastri, tutti altrettanto importanti:

Pilastro 1: autoaggiornamento. Con questa modalità il docente pianifica in completa autonomia il proprio percorso di formazione continua. Egli fa capo a risorse di tipo formale, come ad esempio la partecipazione a corsi di varia natura, congressi e seminari, ma anche a risorse non formali, come ad esempio la partecipazione ad associazioni culturali e scientifiche, attività di studio e ricerca individuali, ecc. Tale tipo di aggiornamento e formazione continua, pur essendo difficilmente quanti-

⁴ Per avere una visione di insieme del sistema universitario svizzero, si può consultare il documento *Cadre des qualifications pour le domaine des hautes écoles suisses (nqf.ch-HS)*, edito dalla conferenza dei rettori delle università (CRUS), delle scuole universitarie professionali (KFH) e delle alte scuole pedagogiche (COHEP) svizzere. Il documento può essere scaricato dal sito www.crus.ch.

ficabile, rappresenta una risorsa molto importante per il docente e spesso ha ricadute positive su tutta la società. Questo pilastro è la via principale per permettere lo sviluppo personale, disciplinare e professionale del docente.

Pilastro 2: iniziative di sede e di gruppi di materia. In questa categoria rientrano progetti che sedi o gruppi di docenti pianificano insieme per svilupparsi in una certa direzione. Rientrano in questa tipologia ad esempio molti progetti d'istituto di scuola media o media superiore legati al monte ore o ai gruppi di materia di sede, come pure le iniziative di aggiornamento promosse dagli esperti di disciplina per le scuole medie. Questo tipo di formazione continua ha una lunga tradizione a livello ticinese e spesso è di livello accademico; vi è quindi la concreta possibilità di certificare queste formazioni attraverso la collaborazione con un istituto universitario come ad esempio il DFA. Naturalmente questa possibilità è da prendere in conto solo se la collaborazione con l'ente universitario porta effettivamente un valore aggiunto alla proposta e/o un supporto concreto alla sede o al gruppo di materia che concepisce il percorso di formazione. Questo pilastro è la via principale per permettere lo sviluppo degli istituti e l'approfondimento disciplinare.

Pilastro 3: formazione continua lunga certificata. In questa categoria rientrano percorsi di formazione della durata di uno o due anni centrati su tematiche fondamentali del settore scolastico di riferimento. In questo caso un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei diversi interlocutori coinvolti concepisce un percorso di formazione universitaria integrato nella pratica professionale dei docenti partecipanti. Questo percorso viene messo a disposizione dei docenti che possono partecipare se riconoscono in esso un proprio bisogno o un proprio interesse. Al termine della formazione viene rilasciato un titolo di studio universitario di formazione continua che certifica il percorso seguito dai docenti in formazione. Attualmente, il DFA si sta concentrando su percorsi di tipo CAS (certificato di studi avanzati). Un CAS è un attestato che certifica che il docente in formazione ha svolto 300 ore di attività formative (10 ECTS). Nel computo delle ore rientrano tutte le attività che il docente ha svolto per la sua formazione, in particolare tutte le attività che egli ha svolto in classe e non solo le ore di corso seguite. Di regola, delle ore riconosciute per un CAS, solo il 20-30% sono ore di corso, distribuite in media sull'arco di due anni. L'impegno richiesto per un CAS può dunque essere equiparato a quello richiesto per un autoaggiornamento di una certa importanza o di alcuni corsi di formazione breve. Questo pilastro è la via principale per affrontare problemi o introdurre innovazioni che riguardano tutto il sistema scolastico o molti docenti.

I tre pilastri corrispondono dunque ai tre ambiti attorno ai quali si concentrano gli obiettivi della formazione continua secondo la CDPE:

- singolo docente attraverso l'autoaggiornamento;
- sedi e gruppi disciplinari attraverso iniziative e progetti di sede o di gruppo;
- sistema scolastico attraverso la formazione continua lunga certificata.

Le iniziative del DFA nel senso dello sviluppo di una formazione continua lunga certificata non vanno dunque lette dal punto di vista di una sostituzione delle attuali offerte, bensì in direzione dello sviluppo del terzo pilastro, in modo da ampliare e completare la paletta di formazioni continue disponibili in Ticino e diversificare di conseguenza l'offerta.

SUPSI

I principi fondamentali della formazione continua DFA

I principi fondamentali considerati nella programmazione della formazione continua DFA sono i seguenti:

1. per tutti i corsi di lunga durata e i corsi di breve durata quantificati in ECTS sono considerate, nel computo totale delle ore, anche le ore della pratica professionale e dei lavori individuali o di gruppo svolti dai docenti nel contesto della propria formazione;
2. la certificazione del raggiungimento degli obiettivi del corso è basata sui principi della formazione di adulti. In concreto, essa è incentrata di regola sulla produzione e/o discussione di materiali e documentazione inerenti alla propria pratica professionale ed è parte integrante del percorso formativo. È escluso qualsiasi tipo di esame;
3. le formazioni proposte sono gratuite per i docenti cantonali e comunali;
4. la proposta di corsi è condivisa dagli enti scolastici cantonali e dagli attori del sistema scolastico e coerente con i loro principi.

Questi principi sono stati definiti per rispondere da un lato alle richieste di una formazione continua di livello universitario, dall'altro per rispondere ai bisogni e alle richieste dei docenti attivi nella Svizzera Italiana.

Di seguito sono illustrati in dettaglio i contenuti e la motivazione di ognuno dei principi illustrati sopra.

Principio 1: formazione quantificata in ECTS. Valorizzazione del lavoro svolto dal docente in classe

La formazione continua seguita presso il DFA è, di regola, quantificata in crediti ECTS (European Credit Transfer System). L'ECTS è un'unità di misura di tempo di lavoro dello studente, nel nostro caso il docente in formazione, applicata nel processo di Bologna per favorire la mobilità e il riconoscimento di titoli di studio. L'adozione degli ECTS nella formazione continua implica che la formazione continua seguita da un docente non è più misurata in ore di lezione seguite, ma in ore di lavoro globali prestate dal docente per la sua formazione, comprensive quindi di ore di progettazione e realizzazione di attività in classe, studio e lettura individuali, redazione di lavori e dossier, ecc. Un credito ECTS corrisponde a circa 30 ore di lavoro.

L'adozione degli ECTS è un'occasione interessante per valorizzare il lavoro che il docente svolge nelle sue classi nell'ottica (anche) della sua formazione personale. Di regola, delle ore calcolate in ECTS di un corso di formazione continua, solo il 20-30% consiste in ore di lezione; il resto è assegnato per attività che il docente svolge personalmente, soprattutto nell'ambito della sua attività professionale.

A seconda dei crediti ECTS riconosciuti, il DFA può rilasciare, al termine di un corso di formazione continua, quattro tipi di attestati:

- attestati di frequenza per i corsi brevi (con indicazione o meno degli ECTS);
- certificati di studi avanzati (CAS) per formazioni con almeno 10 ECTS;
- diplomi di studi avanzati (DAS) per formazioni con almeno 30 ECTS;
- Master di studi avanzati (MAS) per formazioni di almeno 60 ECTS.

CAS, DAS e MAS sono titoli universitari di formazione continua, nel caso del DFA rilasciati dalla SUPSI, che certificano che il docente ha seguito una formazione importante che lo ha portato a sviluppare competenze professionali avanzate in un dato ambito.

Nel corso dell'anno accademico 2010/2011 sono stati sperimentati i primi CAS proposti dal DFA.

Per il **settore scuola dell'infanzia e scuola elementare** nel 2010/2011 sono proposti i seguenti CAS:

- CAS Docente di pratica professionale SI/SE
- CAS Musica nella SI: progettare, programmare, realizzare
- CAS Integrazione e multiculturalità alla SI
- CAS Progettazione alla SI
- CAS Educazione socio emotiva
- CAS Insegnare italiano nella SE
- CAS Approccio differenziato all'apprendimento della matematica (DiMat)

Questi corsi continueranno nel 2011/2012.

Per il **settore scuola media**, nel 2010/2011 il DFA propone una formazione CAS denominata *Opzione tecnologica*, destinata ai docenti di scuola media che intendono insegnare nell'opzione tecnologia facendo capo alla tecnologia dei Robot Lego NXT. Per il settore scuola media è pure proposto un CAS che sostituisce la vecchia "seconda abilitazione".

Per il 2011/2012, sempre per la scuola media, saranno proposti i seguenti CAS:

- CAS 3i integrazione delle tecnologie informatiche nell'insegnamento
- CAS Competenze di gestione e relazionali del docente di classe
- CAS Opzione tecnologica SM
- CAS Docente di pratica professionale SM/SMS

Infine, per il **settore scuola media superiore**, Il DFA collabora con l'ufficio insegnamento medio superiore e il collegio dei direttori di scuola media superiore per definire un concetto di formazione continua lunga certificata per i docenti di questo settore.

In generale, il CAS è il tipo di formazione continua lunga certificata che meglio si presta alle necessità degli insegnanti attivi sul territorio, in quanto permette di seguire una formazione che porta a uno sviluppo professionale tangibile con un impegno di tempo da parte del docente importante, ma non proibitivo alle condizioni attuali.

Il DFA continuerà pure a proporre corsi brevi, su modello di quanto proposto negli scorsi anni dall'ASP. Questi corsi sono pensati come risorse per l'autoaggiornamento, in particolare per creare degli spazi di riflessione, discussione e condivisione per i docenti e per fornire strumenti e tecniche immediatamente spendibili nella propria professione.

Principio 2: certificazione basata sui principi della formazione di adulti.

La certificazione del raggiungimento degli obiettivi del corso è basata sui principi della formazione di adulti. In concreto, essa è incentrata di regola sulla produzione e/o discussione di materiali e documentazione inerenti alla propria pratica professionale ed è parte integrante del percorso formativo. **È escluso qualsiasi tipo di esame.**

Le modalità di certificazione proposte dal DFA si basano prevalentemente su documenti prodotti nell'ambito dell'attività professionale (materiale didattico, piani di lezione e di itinerari, diari e dossier), materiale multimediale (partecipazione a blog, filmati, ecc.) e colloqui. Nella maggior parte dei casi, il materiale utilizzato per la certificazione dei corsi è parte integrante dei corsi stessi.

Nella formazione di adulti, il ruolo assunto dall'esperienza professionale risulta importante. Nei partecipanti ai corsi di formazione continua certificati, l'esperienza, le produzioni e le osservazioni inerenti al percorso attivato vengono condivise e valorizzate e fanno parte del processo certificativo.

Principio 3: formazione gratuita. Il cantone investe nella formazione continua dei docenti.

Al contrario di quanto avviene nel resto della SUPSI, la formazione continua proposta al DFA è **gratuita** per i docenti cantonali e comunali. Questo è possibile in quanto la formazione continua è finanziata tramite fondi versati direttamente dal Dipartimento educazione cultura e sport al DFA. In questo modo, il Cantone Ticino investe nella formazione continua certificata dei propri docenti.

L'applicazione di questo principio vincola l'offerta di formazione continua ai finanziamenti effettivamente disponibili. Per questo motivo, l'offerta di formazione continua non può e non potrà rispondere immediatamente a tutti i bisogni sollevati dalle scuole: sia la Divisione Scuola sia il DFA sono tenuti a definire delle priorità.

I docenti delle scuole private possono partecipare di regola ai corsi organizzati dal DFA. A dipendenza della disponibilità di posti, i corsi di breve durata sono pure aperti ad altri utenti dietro pagamento di una tassa d'iscrizione.

Principio 4: condivisione con il DECS e con le scuole. La scuola ticinese come sistema coerente di valori.

La qualità della scuola non è una missione esclusiva del DFA, ma è piuttosto una missione affidata dalla società a un sistema complesso che coinvolge enti cantonali e comunali, scuole e docenti del territorio, il DFA e altri attori ancora. Per la formazione continua vale lo stesso principio. In questo contesto è importante che tutti gli attori si muovano in sintonia e condividano gli stessi valori. Questa impostazione è valida naturalmente anche per la formazione continua. Il DFA persegue questa visione interagendo strettamente con la Divisione Scuola e con gli attori del territorio nella concezione delle proprie offerte.

Organizzazione dell'area formazione continua presso il DFA

L'area formazione continua è gestita dai responsabili dei settori per quanto riguarda gli aspetti strategici e i rapporti con la Divisione scuola e le scuole. L'organizzazione dei singoli corsi in dettaglio compete a un coordinatore della formazione continua. La gestione dei corsi e delle iscrizioni e il segretariato compete a un gestore della formazione continua. Per l'anno accademico 2011/2012, le persone di riferimento sono le seguenti:

- **Francesca Antonini**, responsabile formazione settore Scuola elementare/Scuola dell'infanzia
- **Alberto Piatti**, responsabile formazione settore Scuola media
- **Marcello Ostinelli**, responsabile formazione settore Scuola media superiore
- **Marco Beltrametti**, coordinatore della formazione continua DFA mbeltrametti@supsi.ch
- **Vittoria Ponti**, gestore della formazione continua DFA vittoria.ponti@supsi.ch

Il segretariato della formazione continua si trova al primo piano dello stabile A (ex-convento) del DFA, in piazza San Francesco a Locarno. Il numero di telefono dell'area è 058 666 68 14. L'indirizzo E-mail di contatto dfa.fc@supsi.ch.

Le informazioni sulle attività dell'area formazione continua e sui corsi, nonché le iscrizioni online, sono ottenibili via web a partire dal sito www.supsi.ch/dfa alla voce "Formazione continua".

Locarno, settembre 2011